



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

---

*ALLEGATO alla Deliberazione C. C. n° 21 del 12/3/2008*



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

## INDICE

<u>Art. 1 – Ambito di applicazione</u>	<u>pag. 3</u>
<u>Art. 2 – Classificazione del comune</u>	<u>pag. 3</u>
<u>Art. 3 – Modalità di effettuazione della pubblicità.</u>	
<u>Limitazioni e divieti</u>	<u>pag. 3</u>
<u>Art. 4 – Tariffe</u>	<u>pag. 5</u>
<u>Art. 5 – Presupposto d'imposta</u>	<u>pag. 6</u>
<u>Art. 6 – Soggetto passivo</u>	<u>pag. 6</u>
<u>Art. 7 – Modalità di applicazione dell'imposta</u>	<u>pag. 7</u>
<u>Art. 8 – Dichiarazione</u>	<u>pag. 7</u>
<u>Art. 9 – Pagamento dell'imposta</u>	<u>pag. 8</u>
<u>Art. 10 – Rettifica ed accertamento d'ufficio</u>	<u>pag. 9</u>
<u>Art. 11 – Funzionario responsabile</u>	<u>pag. 9</u>
<u>Art. 12 – Pubblicità ordinaria</u>	<u>pag. 10</u>
<u>Art. 13 – Pubblicità effettuata con veicoli</u>	<u>pag. 10</u>
<u>Art. 14 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi</u>	<u>pag. 11</u>
<u>Art. 15 – Pubblicità varia</u>	<u>pag. 12</u>
<u>Art. 16 – Riduzioni dell'imposta</u>	<u>pag. 13</u>
<u>Art. 17 – Esenzioni dall'imposta</u>	<u>pag. 13</u>
<u>Art. 18 – Servizio delle pubbliche affissioni</u>	<u>pag. 14</u>
<u>Art. 19 – Quantità degli impianti</u>	<u>pag. 15</u>
<u>Art. 20 – Spazi riservati ad esenzioni dal diritto</u>	<u>pag. 15</u>
<u>Art. 21 – Diritto sulle pubbliche affissioni</u>	<u>pag. 16</u>
<u>Art. 22 – Riduzioni del diritto</u>	<u>pag. 17</u>
<u>Art. 23 – Esenzioni dal diritto</u>	<u>pag. 17</u>
<u>Art. 24 – Modalità per le pubbliche affissioni</u>	<u>pag. 18</u>
<u>Art. 25 – Sanzioni ed interessi</u>	<u>pag. 19</u>
<u>Art. 26 – Sanzioni amministrative</u>	<u>pag. 19</u>
<u>Art. 27 – Gestione del servizio</u>	<u>pag. 21</u>
<u>Art. 28 – Corrispettivo del servizio</u>	<u>pag. 21</u>
<u>Art. 29 – Durata della Concessione</u>	<u>pag. 22</u>
<u>Art. 30 – Conferimento della concessione</u>	<u>pag. 22</u>
<u>Art. 31 – Obblighi del concessionario del servizio</u>	<u>pag. 22</u>
<u>Art. 32 – Contenzioso</u>	<u>pag. 22</u>
<u>Art. 33 – Disposizioni transitorie finali</u>	<u>pag. 23</u>



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

## **Articolo 1 - Ambito di applicazione.**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

## **Articolo 2 - Classificazione del comune.**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il comune appartiene alla Classe IV, in aderenza all'art. 2 del D.Lgs 15/11/1993 n°507, avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, pari a 13142 unità.

## **Articolo 3 - Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti.**

1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata al rilascio degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.
2. Il consiglio comunale adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche degli stessi, attenendosi ai seguenti criteri:

### **A. Classificazione dei mezzi pubblicitari**

#### **a) Mezzi pubblicitari di esercizio.**

Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragione sociale, la qualità o l'attività, l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

#### **b) Mezzi pubblicitari non di esercizio.**

Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso dalla sede di attività, che contengono o meno l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

Le insegne, targhe, pannelli e simili, si classificano secondo la loro sistemazione in:

1. a bandiera (orizzontale o verticale) sporgenti dal muro;



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

2. frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
3. a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

## **B. Criteri di specificazione**

### **a) Colore**

Il colore rosso non deve mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici, in posizione tale da ingenerare disturbo a chi guida.

### **b) Ubicazione e carattere delle insegne e simili.**

L'insegna deve essere, di massima, installata nell'ambito dell'attività alla quale si riferisce.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono essere rimosse.

### **c) Dimensione e posizione delle insegne e simili.**

Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale. Per la collocazione di detta pubblicità devono essere osservate le sotto indicate disposizioni:

1. per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e di piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non deve essere inferiore a mt.2,50 dal piano stradale;
2. gli impianti installati nelle vie e nelle piazze munite di marciapiede devono essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non deve essere inferiore a mt.2,50 dal piano stradale. La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt.2,50. Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di mt.2,50, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

## **C. Classificazione della cartellonistica stradale**

I cartelli e simili possono essere classificati:

### **1. secondo la funzione:**

- a) pubblicità in genere;



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

b) informativi, ubicazionali, di servizio o di attività.

2. secondo la collocazione:

a) a parete;

b) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;

c) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

## **D. Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili**

I cartelli, posters, stendardi e impianti simili, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli deve essere di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili la collocazione va effettuata tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale.

## **E. Classificazione del territorio comunale**

1. Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale è suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:
  - A. edifici monumentali;
  - B. zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
  - C. centro commerciale, direzionale e periferia.
2. Fino al momento dell'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, i criteri di cui sopra valgono come indicazioni di tipologia.
3. Non è ammessa la sosta, ma solo il transito, sul territorio comunale dei mezzi pubblicitari denominati "Vele".

## **Articolo 4 – Tariffe.**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento a quello in cui la deliberazione è



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

- divenuta esecutiva a norma di legge; in caso di mancata adozione della deliberazione in questione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno (art.1 c.156 L.296/06 – L. Finanziaria 2007).
2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il comune suddivide le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione del 100 per cento della tariffa normale.
  3. Le località da considerarsi in categoria speciale sono le seguenti:
    - via Europa;
    - via della Stella;
    - via Nikolajewka
  4. Si da' atto che la superficie complessiva della categoria speciale non supera il 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e che la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati non supera la metà di quella complessiva.

## **Articolo 5 - Presupposto dell'imposta.**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

## **Articolo 6 - Soggetto passivo.**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

## Articolo 7- Modalità di applicazione dell'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
8. **La superficie dell'impianto fisso oggetto dell'imposta è data dalla superficie della concessione o autorizzazione al netto di ogni elemento accessorio (es. cornici)**

## Articolo 8 - Dichiarazione.

1. Il soggetto passivo di cui all'art.6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune, in caso di gestione in forma diretta, o al concessionario, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e la concessione/autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale.





# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

2. Il modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune in caso di gestione diretta o dal Concessionario e messo a disposizione degli interessati.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 507/93 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## **Articolo 9 - Pagamento dell'imposta.**

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, D.Lgs. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, in caso di gestione diretta, ovvero al concessionario del servizio. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.





# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad € 1.549,37.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
6. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune o il concessionario è tenuto a provvedere nel termine di 180 giorni. Il rimborso non è dovuto quando l'importo risulta inferiore ad €10,00.
7. il versamento minimo è fissato in € 5.00.

## **Articolo 10 - Rettifica ed accertamento d'ufficio.**

1. Viene recepito il disposto della Legge 296/2006 – Finanziaria 2007 – art. 1 comma 161 “Modalità e termini di accertamento”, comma 162 “Requisiti minimi di un atto di accertamento”, comma 163 “Termine per la notifica degli atti di accertamento”, comma 164 “Rimborso”, comma 166 “Arrotondamento”, comma 172 “modifica al D.Lgs 507/1993 in materia di pubblicità”.

## **Articolo 11 - Funzionario responsabile.**

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

## **Articolo 12 - Pubblicità ordinaria.**

1. Per pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella stabilita per la classe IV come dall'articolo 12 del D.Lgs.n.507/93.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella per essa prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

## **Articolo 13 - Pubblicità effettuata con veicoli.**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

- l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa di cui all'art.13 comma 3 del D.Lgs.507/93. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
  4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
  5. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
  6. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

## **Articolo 14 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa stabilita dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n.507/93.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa stabilita dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n.507/93.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

## **Articolo 15 - Pubblicità varia.**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n.507/93.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta al Comune nella misura stabilita dall'articolo 15 comma 2, del decreto legislativo n.507/93.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa stabilita dall'articolo 15, comma 4, del D.Lgs. n.507/93.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella stabilita dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n.507/93.



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

## Articolo 16 - Riduzioni dell'imposta.

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## Articolo 17 - Esenzioni dall'imposta.

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;  
la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;  
la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

d) [Le sponsorizzazioni di eventi sportivi e culturali]

**La pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, anche se costituite in società di capitali senza fine di lucro, rivolta all'interno degli impianti dalle stesse utilizzate per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3000 posti.**

**Tale esenzione è riconosciuta a qualsiasi esposizione pubblicitaria anche se essa riguarda soggetti terzi e se visibile all'esterno dell'impianto.**

2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

## **Articolo 18 - Servizio delle pubbliche affissioni.**

1. Il Comune istituisce il servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle





# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita dal Comune in misura proporzionale al numero degli abitanti, così come imposto dal comma 3 dell'articolo 18 del D.Lgs.n.507/93.
4. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

## Articolo 19 – Quantità degli impianti.

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è fissata in mq.**265** (quantità minima fissata per legge mq.169.87.)
2. Tale superficie è ottenuta applicando i parametri stabiliti dall'art.18 D.Lgs 507/93.
3. La ripartizione della superficie è così determinata:
  - 20% per le affissioni di natura istituzionale, sociale e prive di rilevanza economica ( mq. **53**);
  - 10% per gli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette (mq. **26,5**);
  - **61%** per le affissioni di natura commerciale (mq. **161,5**);
  - **9%** per le affissioni di cui all'art. 20 c.1 (mq **24**).

## Articolo 20 – Spazi riservati ad esenzioni dal diritto.

1. [Viene mantenuta la quota del 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti viene assegnato, su richiesta degli interessati, ai soggetti di cui all'art.20 D.lgs. 507/93 (mq. 22.40)]
1. **Viene riservato il 9% degli spazi totali destinati alle affissioni (mq. 24), alle tipologie di manifesti previsto dall'art.20 D.Lgs 507/93 così dettagliato:**
  - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;**
  - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;**





# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

**c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;**

**d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;**

**e) annunci mortuari.**

2. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto delle pubbliche affissioni.
3. Il Comune individua gli spazi riservati, come da allegato A), e non fornisce il personale per l'affissione medesima, come disposto dall'art.1 c.480 della L.311/2004 (Legge Finanziaria 2005).
4. La domanda va inviata all'Ufficio Tributi almeno 5 giorni prima della data di affissione e non potrà protrarsi per più di dieci giorni consecutivi;
5. In caso di superamento degli spazi assegnati la priorità verrà assegnata:
  - in base alla data di protocollo apposta sulla domanda,
  - a parità di data avranno la priorità i soggetti che non hanno mai usufruito di tali spazi.
6. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 507/1993

## **Articolo 21 - Diritto sulle pubbliche affissioni.**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è quella indicata dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n.507/93.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art.10; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

## **Articolo 22 - Riduzioni del diritto.**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 507/93;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

## **Articolo 23 - Esenzioni dal diritto.**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

## Articolo 24 - Modalità per le pubbliche affissioni.

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune o il concessionario, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

10. **L'affissione degli annunci mortuari effettuati non utilizzando gli spazi di cui all'art. 20 c.1, dovrà avvenire solo in spazi individuati dall'Amministrazione, di cui all'allegato B.**

## **Articolo 25 - Sanzioni ed interessi.**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,00 ad euro 258,00.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi pari al tasso di interesse legale senza maggiorazioni.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, o, se si tratta di rimborsi, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
6. Il versamento minimo è fissato in € 5.00.

## **Articolo 26 - Sanzioni amministrative.**

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
tributi@comune.concesio.brescia.it

sanzione da euro 206,00 ad euro 1549,00, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.
6. Il Comune, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adotta un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplina con separato provvedimento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma.

7.

## **Art. 27 - Gestione del servizio.**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni può essere effettuata in forma diretta dal comune, o mediante concessione come previsto dall'art. 53 del D.Lgs 446/97 (istituzione dell'Albo Concessionari).
2. Il concessionario del servizio subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

## **Art. 28 - Corrispettivo del servizio.**

1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo.
2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori; è stabilito in favore del comune un minimo garantito, al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.
3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il





# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 2,5 per cento semestrale sugli importi non versati.
5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio ed il minimo garantito convenuto devono essere raggugliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

## **Art. 29 - Durata della concessione.**

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di tre anni, rinnovabili una sola volta.

## **Art. 30 - Conferimento della concessione.**

1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 446/1997 viene effettuato previa adozione di apposito capitolato d'onori, mediante gara ad evidenza pubblica.
2. L'oggetto della gara ad evidenza pubblica è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e dall'ammontare del minimo garantito.

## **Art. 31 - Obblighi del concessionario del servizio.**

1. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare le disposizioni del capitolato d'onori, del contratto di affidamento della gestione del servizio, del presente regolamento, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e di ogni altra disposizione adottata in materia d'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

## **Articolo 32 – Contenzioso.**

1. Le controversie che eventualmente sorgeranno dalla mancata applicazione del presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione tributaria ai sensi art. 12.c2 della legge 448/2001.





# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

## **PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 33 – Disposizioni transitorie e finali.**

1. Il presente Regolamento, entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2. Le concessioni e autorizzazioni in essere al 1 gennaio 2008, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, conservano la propria validità ed efficacia fino alla naturale scadenza, a condizione che sia corrisposta la relativa imposta o diritto.
3. Le concessioni e autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari in essere al 1 gennaio 2005, non in regola con le norme del presente regolamento [possono essere adeguate entro il 31 dicembre 2005; oltre tale termine decadono] e **non adeguate entro il 31 dicembre 2005, decadono.**
4. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con **deliberazione Consiglio Comunale n° 22 del 15/3/2007** e successive modificazioni, nonché tutte le altre norme regolamentari con esso incompatibili.



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

## **Allegato A** **Identificazione delle aree di cui all'art. 20 del presente Regolamento**

▪ <b>Via Mazzini c/o Scuole Medie</b>	
N° 1 standardo bifacciale 140x200	mq. 5.60
▪ <b>Via Montini c/o Municipio</b>	
N° 1 standardo bifacciale 140x200	mq. 5.60
▪ <b>Via Kennedy c/o Scuole Medie</b>	
N° 1 standardo bifacciale 200x140	mq. 5.60
▪ <b>Via S. Giulia c/o Scuole Elementari</b>	
N° 1 standardo monofacciale 140x200	mq. 2.80
▪ <b>Via Rizzardi</b>	
N° 1 standardo monofacciale 140x200	mq. 2.80
<b>Totale mq.</b>	<b>22.40</b>

ALLEGATO alla Deliberazione C. C. n° del



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
Servizio finanziario - Ufficio tributi  
[tributi@comune.concesio.brescia.it](mailto:tributi@comune.concesio.brescia.it)

## Allegato B

### Identificazione delle aree di cui all'art. 24 c.10 del presente Regolamento

- **Via Rizzardi – cimitero S. Vigilio**  
N° 1 impianto 90 x 210
- **Via S. Giulia – cimitero Costorio**  
N° 1 impianto 90 x 210
- **Via F.lli Lodrone – cimitero Pieve**  
N° 1 impianto 90 x 210
- **Largo E. Caprioli – parcheggio presso Chiesa S.Vigilio**  
N° 1 impianto 90 x 210
- **P.za S. Francesco – parcheggio presso Chiesa Costorio**  
N° 1 impianto 90 x 210
- **Via Rodolfo – parcheggio presso Chiesa S.Rocco**  
N° 1 impianto 90 x 210
- **P.za I Maggio – parcheggio presso Chiesa Pieve**  
N° 1 impianto 90 x 210
- **Via Carrobbio – parcheggio presso Chiesa S.Andrea**  
N° 1 impianto 90 x 210
- **Via Antonelli – parcheggio presso Chiesetta Campagnole**  
N° 1 impianto 90 x 210
- **Via Galilei – presso Scuola Elementare S. Vigilio**  
N° 1 impianto 90 x 210
- **Via Mazzini – presso Scuola Media S. Vigilio**  
N° 1 impianto 90 x 210
- **Via Bevilacqua – presso Scuola Elementare Cà de Bosio**  
N° 1 impianto 90 x 210
- **Via Camerate – presso Scuola Media S. Andrea**  
N° 1 impianto 90 x 210
- **Via Pascoli – presso Scuola Materna Pieve**  
N° 1 impianto 90 x 210
- **Via Rodolfo da Concesio – parcheggio Centro Culturale**  
N° 1 impianto 90 x 210

ALLEGATO alla Deliberazione C. C. n° del